

Venerdì, 26 Giugno 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

Bla Bla Car
Trova un passaggio in auto



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3071 del 17 giugno 2015 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Like 2,402 people like this. Be the first of your friends.



CleanMyMac 3

Un grande passo in avanti nella pulizia del Mac.

[Download gratuito](#)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2015, proposto da: - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Egidi, ex lege domiciliato presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Questura di Brescia,
costituitasi in giudizio, per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA - SEZIONE II n. 00969/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il Cons. Angelica Dell'Utri;

Udito per la parte appellata, alla stessa camera di consiglio, l'avv. dello Stato Mario Antonio Scino, nessuno essendo ivi comparso per l'appellante;

Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la definizione del merito in sede cautelare, come da avviso dato alle parti in camera di consiglio.

Ed invero:

- col provvedimento in data 24 luglio 2012, impugnato in primo grado, il Questore della Provincia di Brescia ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto a suo carico risultava sentenza n. -OMISSIS- del G.I.P. del Tribunale di Brescia di condanna alla reclusione per 2 anni, 2 mesi e 20 giorni e multa di Euro 10.000,00= per reati in materia di stupefacenti, oltre la pendenza di procedimento penale n. -OMISSIS- per analogo reato ed alla mancata percezione di redditi adeguati (pressoché nulli, fermi all'anno di imposta 2009);

- con l'appellata sentenza in forma semplificata emessa in sede cautelare, di reiezione del ricorso proposto dall'interessato avverso il predetto diniego, è stato evidenziato che, dopo tre ordinanze cautelari favorevoli con cui è stata "accordata la tutela monitorata", la Questura ha riscontrato l'inattività della ditta con la quale era stato stipulato nelle more del giudizio contratto di lavoro, nonché la frequentazione dell'interessato con persone coinvolte in attività illecite e, segnatamente, dedite allo spaccio ed all'uso di sostanze stupefacenti, sì che il T.A.R. ha tratto dal contesto descritto la permanenza di "una condotta riprovevole da cui non traspare alcuna volontà di reinserimento";

- con l'appello in esame si sostiene, in estrema sintesi, l'errata motivazione in ordine all'eshaustività degli accertamenti relativi al rapporto di lavoro; la contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del 2006 (mentre il procedimento pendente non si è ancora concluso), non ritenuta in precedenza dall'Amministrazione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno e da valutarsi diversamente dal caso in cui l'intera pena sia stata scontata in carcere, stante la diversità dell'elemento psicologico di chi fruisce di misure alternative; l'insussistenza di pericolosità sociale, dimostrata dall'effettivo reinserimento del ricorrente, essendo elemento insufficiente anche ai fini della configurabilità di abitudine il fatto che egli sia stato fermato in due occasioni in compagnia di connazionali pregiudicati.

Ciò posto, va osservato che, a parte l'irritualità dell'anzidetta "tutela monitorata" posta in essere dal T.A.R. nel corso del giudizio di primo grado (da ritenersi estranea alle attribuzioni proprie del giudice amministrativo, il quale deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del provvedimento impugnato alla stregua delle proposte censure e della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua emanazione, senza alcuna possibilità per esso di sostituirsi nei compiti assegnati dall'ordinamento all'amministrazione attiva), correttamente l'Amministrazione ha ritenuto che comprovassero la pericolosità sociale del ricorrente la pregressa condanna e la pendenza di processo penale per reato della stessa natura, irrilevanti, si ripete, risultando ai fini del decidere le circostanze successivamente acclerate della frequentazione in numerose occasioni di pregiudicati in materia di stupefacenti e di chiusura dei locali della ditta, con la quale era stato asseritamente instaurato il rapporto di lavoro.

Va rilevato, del resto, che il provvedimento oggetto del giudizio da' conto adeguatamente e correttamente delle ragioni del diniego, in quanto, se è vero che la ripetuta, grave condanna, pur di tipologia edittalmente ostativa alla permanenza nel territorio nazionale, non è stata considerata in sede di rilascio del precedente permesso di soggiorno (conversione da motivi familiari a lavoro subordinato) in quanto unico precedente ed all'epoca non ancora definitivo, riferito a cittadino straniero coniugato con cittadina italiana ed effettivamente convivente con la medesima, è altresì vero che, nella mutata situazione di cessata convivenza con la coniuge, quindi del venir meno del legame familiare di cui all'art. 5, co. 5, ultimo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (periodo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007) e della conseguente necessità della ponderazione prescritta dalla stessa disposizione di legge, in atto il Questore ha legittimamente applicato la causa automaticamente ostativa in parola.

Peraltro, l'Autorità emanante si è data ulteriore carico:

- da un lato, di rilevare la notevole insufficienza, accertata in sede fiscale e riferita al momento

dell'adozione del diniego, del possesso del requisito reddituale pure richiesto ai fini in questione;

- dall'altro lato, di bilanciare sostanzialmente la risalenza della condanna (peraltro nelle more divenuta irrevocabile) con la circostanza della sottoposizione del richiedente a nuovo procedimento penale anch'esso per reati in materia di stupefacenti, circostanza che in pratica attualizza e rafforza l'obbligo giuridico di adottare i provvedimenti di legge.

Tanto basta a sorreggere il diniego, sicché l'appello va respinto, dovendosi conseguentemente confermare l'appellata sentenza di reiezione del ricorso di primo grado, sia pure con le suestese rettifiche ed integrazioni motivazionali.

Come di regola, le spese del grado vanno poste a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Amministrazione appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 17 Giugno 2015



News



[Ue. Accordo solo per 40.000 migranti](#)

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha tenuto una ...

[Leggi tutto »](#)

[20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato](#)

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla manifestazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Residenza e rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale](#)

Dopo varie segnalazioni da parte di associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da parte della ...

[Leggi tutto »](#)

[La costruzione di un muro per fermare gli immigrati illegali](#)

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto ha detto che "«l'immigrazione uno dei problemi più seri che affronta...

[Leggi tutto »](#)

[Emergenza immigrazione, tanti i casi di scabbia nelle grandi città](#)

Non finisce la battaglia mediatica tra Maroni-Salvini-Zaia e Renzi-Alfano sulla gestione dell'accoglienza dei migranti, ...

[Leggi tutto »](#)

[Lombardia, minacce di taglio fondi per i comuni che accolgono immigrati](#)

L'Italia nei mesi scorsi aveva chiesto un'equa distribuzione dei migranti salvati nel mediterraneo anche negli altri ...

[Leggi tutto »](#)



Dentisti economici a Roma

Impianti
capsule in
ceramica
rapido con
Garanzia.
Puoi
Informarti Qui.



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)